



“Singolarità” e “individualità” dell’atto di obbedienza: a proposito di un recente saggio di Natalino Irti*

di Raffaele Marzo **

SOMMARIO: 1. Pròlogo. – 2. «Teoria del diritto» e «teoria del linguaggio». – 3. L’obbedienza e la norma (presupposta).
4. *Fenomenologia* dell’obbedienza. – 5. Concludendo (... quasi in forma di apologo).

1. Pròlogo.

La lettura del recente manoscritto¹ di Natalino Irti – all’origine dall’interrogativo *sul perché obbedire*, quindi sulle connesse generali visioni del diritto – è interessante per la notevole capacità di penetrare i luoghi delle umane fragilità, là dove si annidano timori e speranze, “codici” di accesso dell’uomo di ogni tempo, nonché per le plurime suggestioni teoriche sollecitanti la scientificità dell’argomento, ultima tutela ai propilei dell’issato edificio dottrinale. Per un verso, infatti, la riflessione appaga l’intimo sentire dell’A. desideroso di redigere «pagine stravaganti»² motivate dal contingente emergenziale momento pandemico; nondimeno egli propone costrutti concettuali – quasi idealizzando l’*hic et nunc* dell’oggetto di analisi – armonicamente annotati su un complesso organico di confutazioni alla «settaria antitesi tra obbedienza e libertà»³ che, previo abbandono della concezione naturalistica, non sono più contrapposte ma si implicano e richiamano vicendevolmente⁴. Per altro aspetto, forse il più importante, l’opera rappresenta l’estrema documentata manifestazione di un itinerario di ricerca da tempo

* Contributo sottoposto a *peer review*.

** Dottorando in *Social Sciences and Humanities (Law, Psychology and Education)* – “Università Niccolò Cusano” – Roma.

¹ N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, Milano, La nave di Teseo, 2021, pp. 171; volume corredato da appendice bibliografica (pp. 173-196) e indice dei nomi (pp. 197-199).

² *Ivi*, 9.

³ *Ivi*, 150.

⁴ *Ibidem*.

perlustrato ed indagato⁵ e che è transitato, attraverso contributi dedicati alla poliedrica manifestazione del diritto⁶, a specificare, posizionandosi fuori dall'apparato tecnico-produttivo, la pregnanza delle decisioni *individuali (in interiore homine)*⁷. Peraltro, sul piano dogmatico, l'esito di tale approfondimento evidenzia una duplice ambivalenza: da una parte la sicurezza relativa alla circostanza che l'obbedienza presuppone – o quantomeno accompagna – un atto conoscitivo del destinatario ivi disdegnando l'«occasionalismo normativo». Da altra parte, poi, l'obbedienza è intesa in costante *tensione*, intima e lacerante, con l'ordinamento (*scil.*: gli ordinamenti), talché essa ancor prima che mero “fatto” è “processo interiore” che soggiace, solo in un secondo momento, al giudizio (normativo). Più che uno spicciolo comando, un tentativo di svilimento effimero, l'obbedienza, per Irti, assurge, dunque, a prospettiva attraverso la quale lambire «l'ideale del dover essere» o, per converso, stilizzare la posizione del singolo destinatario di una direttiva: quest'ultimo, chiamato ad obbedire, scioglie l'alternativa della decisione che rappresenta l'elemento indefettibile della concezione “storica” della quale accentua la complessità del momento contingente.

L'attualità della riflessione è cogente al cospetto di decreti, appelli, indici di contagio dall'univoco ordine: “*restate a casa*”. Libro breve e denso; eppure limpido e prezioso. Benché inteso dall'estensore – come pure si legge nel sottotitolo – «*quasi un diario*», esso non è ascrivibile ad un genere letterario ben definito. Anzi, a rigore, non annovera alcuna cronologia degli eventi; men che meno discetta con armonie e contrappunti esclusivamente romanzeschi. Parimenti, il volume non sconta la catalogazione di approfondimento “sulla” pandemia e non certo soggiace alla precaria visibilità e rinomanza degli intrattenitori *prêt-à-porte*, allegramente assemblati nei *talk show* televisivi. Invero, la consistenza delle pagine è ben allocata sul versante della riflessione giuridica e si confà, ritraendosi dall'enciclopedismo presuntivamente totalizzante, alla «sobria misura» la quale, senza sottrarsi alla critica, involge argomenti decisivi ed è così «capace di aprire le intelligenze e di orientare al sapere»⁸. Il testo, infatti, non è appesantito dalla pletorica quanto riduzionistica elencazione di dpcm, decreti-legge, ordinanza ministeriali, leggi di conversione, ecc. ed “il viaggio” tange tempi e luoghi dissimili laddove gli accenni al presente fungono, puntualmente, quale mera constatazione o conferma del percorso cui l'A. avvia il lettore.

Prescindendo dalla fulminea antinomia adesione o dissenso, il proposito della presente lettura critica è quello di cogliere, al di là di semplificazioni e ideologizzazioni, peculiari sollecitazioni rispetto ad un'opera che offre, invece, innumerevoli snodi conoscitivi: l'obbedienza è *proteiforme*; rileva nel personale, ma è annoverabile pure a fattore sociale, fisico e

⁵ N. IRTI, *Ciascuno sceglie il proprio diritto e La scelta del fondamento (tra Kelsen e Weber)*, in ID., *Diritto senza verità*, Roma-Bari, Laterza, 2019.

⁶ N. IRTI, *Destino di nomos*, in M. CACCIARI – N. IRTI, *Elogio del diritto*, Milano, La nave di Teseo, 2019.

⁷ Superfluo aggiungere che si tratta di un palese richiamo al pensiero agostiniano: l'anima è *luogo* dell'incontro con la *verità (habitat veritas)*. La connotazione filosofica e teologica si può cogliere nell'esperienza di (sant') Agostino d'Ipbona contemplativo (poi sacerdote e Vescovo): M. PELLEGRINO, *Versus sacerdos. Il sacerdozio nell'esperienza e nel pensiero di Sant'Agostino*, a cura di S. PALESE, Roma, Edizioni VivereIn, 2010, spec. 158 ss.; L. MANCA, *Pastori per servire. Il contemplativo che diventa Vescovo. L'esperienza di Agostino*, Roma, Edizioni VivereIn, 2010, *passim*.

⁸ N. IRTI, *Presentazione*, in F. MODUGNO, *Dritto pubblico generale*, Roma-Bari, Laterza, 2002 (contributo posto in apertura, senza indicazione di pagina).

morale, storico e cosmico. È desiderio, allora, isolare la ricchezza di alcuni argomenti – senza con ciò escludere l'importanza di altri – che animano l'analisi giuridica con frequenza e problematicità costante nel tentativo di far emergere, ove esistenti, conferme e profili innovativi: preliminarmente il consolidato legame tra linguaggio e diritto (§2); successivamente sarà esplorata la connessione tra norme poste (diritto positivo) e obbedienza (§3); infine, si cercherà di dare risvolto successivo e/o compiutezza alle plurime forme di obbedienza enucleate (e coniate) da Irti (§4).

2. «Teoria del diritto» e «teoria del linguaggio»⁹.

Diritto e linguaggio non sono entità tra loro estranee; infatti, può dirsi esistente un legame che denota, con ciclica frequenza – e su questo versante il libro di Irti rappresenta l'ennesima conferma –, aspetti comuni¹⁰. Dinnanzi e dentro a questo rapporto, il lessico giuridico è provvisto di una sua *tipicità*¹¹ che, però, si concede ad essere completa e, per certi aspetti, elevata dagli esperti del linguaggio *tout court*¹². A fronte di questa constatazione «rimane pur sempre, come grave debolezza della scienza giuridica, il non aver trattato le conseguenze del suo parallelismo con il linguaggio»¹³. Del resto, la *specialità* dell'idioma giuridico non può che includere (e/o almeno coniugare) comunanza di significato e comprensione *intersoggettiva*, caratteri preesistente ed anteriori ad ogni successivo inquadramento settoriale¹⁴. Si consideri, a titolo esemplificativo, il termine «attore» che il diritto ha preso in dote e, nelle mutevoli sue valenze, assolve specifiche funzioni¹⁵ (ad esempio, è colui il quale, avendovi interesse, propone

⁹ N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, Op. cit., 17.

¹⁰ Cfr. P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2003, 25 ss.

¹¹ In un datato *pamphlet* dedicato “a tutti” i giuristi (annoverando indistintamente avvocati, notai, docenti, giuristi di impresa) G. PASCUZZI, *La comprensione del testo: interpretazione e costruzione di significati*, in Id., *Giuristi si diventa*, Bologna, il Mulino, 2008, 40-50, riferisce che «il linguaggio giuridico è un linguaggio tecnicizzato perché accanto ai termini del linguaggio comune comprende termini tecnici o tecnicizzati. Per vocaboli (o espressioni) tecnici si intendono quei vocaboli che non ricorrono nel discorso abituale, e ricorrono, invece, solo nei discorsi di chi pratica una data scienza e negli enunciati di quella scienza» (per la cit. cfr., 45).

¹² In questo senso si v. S. TAFARO, *Introduzione* in O. BIANCO– S. TAFARO (a cura di), *Studi di filologia e letteratura. Il linguaggio dei giuristi romani (atti del convegno di studi, Lecce 5-6 dicembre 1994)*, Galatina, Congedo, 2000, spec. 6.

¹³ G. DEVOTO, *Pensieri del mio tempo*, Firenze, Sansoni, 1945, 116; nella pagina citata l'A. chiarisce la predilezione e la reciproca frequentazione tra studiosi della lingua e del diritto. Vi è da dire, per dovere di precisione, che Irti cita Giacomo Devoto dapprima condividendone il merito assertivo (N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, Op. cit., 15); successivamente, si discosta dalla pienezza della tesi del linguista, così come riferisce egli stesso (si v., Irti, 141).

¹⁴ A. MERKEL, *Il duplice volto del diritto*, Milano, Giuffrè, 1987, pone la sensibile avvertenza del ruolo assunto dalle parole, ovvero “portone” di ingresso dell'esperienza del diritto nella coscienza degli uomini; v., sul punto, il richiamo di M. AINIS, *Le parole della Costituzione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, 11.

¹⁵ M. D. DELL'ANNA, *“In nome del popolo italiano”*. *Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Roma, Bonacci Editore, 2013, *passim*; ove l'A., docente di linguistica, dopo aver esaminato un centinaio di sentenze penali e civili della Corte di Cassazione conclude registrando, da un lato, la contiguità del linguaggio giuridico con quello proprio delle leggi ma avvertendo, dall'altro, una distanza rilevante rispetto alla lingua comune. Sul punto, L. DI CARLO, *Teoria istituzionale e ragionamento giuridico*, Torino, Giappichelli, 2017, 13, nt. 21 chiarisce, previa critica alla opposta teoria di Neumann, «che il linguaggio giuridico è sì linguaggio specialistico, ma linguaggio situato su un livello inferiore rispetto a quello del linguaggio ordinario; [...] la struttura a gradi del linguaggio fa sì che un

una domanda *ex art. 99 c.p.c. e art. 2907 c.c.*). Alcune parole comunemente note divengono espressioni semantiche più vaste e con una precisa *funzione* (quella attribuita da linguaggio giuridico, appunto); il lemma assume una sua utilità o inutilità rispetto ad un proprio progetto di composizione e relativamente ad una vasta gamma di interessi¹⁶. Si tratta di esiti noti e, come tali, non trascurabili. Tuttavia, con le recenti notazioni di Irti, la questione assume ulteriore interesse allorché il linguaggio rileva *preliminarmente* nell'ipotesi di pretesa osservanza verso un comando: «affinché orientino le condotte altrui, le direttive» – sostiene l'A. citando un filosofo della scienza, Hans Reichenbach – «debbono essere intese»¹⁷. Posto in questi termini, «il comandare ha già in sé un atto di obbedienza: appunto, alla legalità linguistica, che, gettando un ponte tra individui, fa capire il contenuto dell'ordine o divieto»¹⁸.

Se Paolo Grossi aveva già censito che «diritto e linguaggio lungi dall'essere realtà distanti si coniugano avendo una piattaforma comune»¹⁹ poiché entrambi rappresentano, di fatto, due «complessi istituzionali»²⁰, Irti concretizza un transito successivo: egli assume l'obbedienza come “atto di ascolto” verso colui che parla, tale da poter intendere il messaggio proferito. In breve: ascoltare (termini, espressioni, enunciati) è già come obbedire, l'uditore riconosce infatti il contenuto delle parole²¹. In tal guisa si presuppone anche la *linearità* dell'espressione verbale che sarebbe minata – come in tempo di pandemia – dal «congiungersi tra occasionalismo legislativo e anomia»²²; peraltro, ciò produrrebbe l'effetto consequenziale di incapacità dell'individuo di prestare ascolto e, nei termini che si è detto poc'anzi, l'iniziale atto di obbedienza.

Acclarato e dato per presupposto il nesso inestricabile che lega diritto e linguaggio²³, l'A. si discosta dal comune intendimento e si spinge al punto da dubitare dell'infallibilità dell'interprete che, frapponendosi tra il declamatore e l'ascoltatore, violerebbe la *legalità linguistica* dando un significato sovversivo alle parole. Ne consegue, la critica alla *creatività*²⁴

istituto/concetto possa essere derivato da concetti del livello giuridico superiore mediante applicazione di regole di interferenza».

¹⁶ P. SPADA, *Diritto commerciale*, I, *Parte generale. Storia, lessico e istituti*, Padova, Cedam, 2004, VIII. Si v., inoltre, A. BELVEDERE, *Definizioni*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, V, Torino, 1989, 150 ss. (il cui studio è dedicato alle definizioni lessicali in ambito giuridico); U. SCARPELLI, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Milano, Giuffrè, 1985, spec. 65 ss.

¹⁷ N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, *Op. cit.*, 13.

¹⁸ *Ivi*, 18.

¹⁹ Oltre alla già citata opera di P. Grossi, si v. anche S. PUGLIATTI, *Sistema grammaticale e sistema giuridico*, in ID., *Grammatica e diritto*, Milano, Giuffrè, 1978, *passim*.

²⁰ P. GROSSI, *Op. cit.*, 29; nella medesima lettura vengono richiamate, per parte giuridica, alcune opere di Santi Romano, mentre dal punto di vista linguistico viene ricordato Giovanni Nencioni.

²¹ N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, *Op. cit.*, 23.

²² *Ivi*, 26-27; altresì, più innanzi, spec. 63, Irti menziona, a titolo esemplificativo, quel recente decreto fitto di rinvii e composto da ben 123mila, definendolo un «un drammatico esempio di legge, che non può essere né ascoltata né obbedita. La volontà normativa si frantuma nella confusa moltitudine delle parole. Proprietà e sobrietà di linguaggio, richieste dallo stato di eccezione, cedono all'oscura prosa del caos legislativo».

²³ S. TAFARO, *Op. cit.*, 7.

²⁴ Irti sembra avversare la *creatività* poiché avviluppata nella «propria solitaria ebbrezza» (N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, *Op. cit.*, 28). Nel senso opposto, invece, G. PASCUZZI, *La creatività del giurista. Tecniche e strategie dell'innovazione giuridica*, Bologna, Zanichelli, 2018, 28 ss. e *passim* esalta la salta [la creatività] la quale produrrebbe rilevanti innovazioni giuridiche.

[dell'interprete, ndr] sulla scorta dell'immediato richiamo all'art. 12, co. 1 delle *Disposizioni sulla legge in generale*²⁵ con ciò intendendo esaltare il significato fatto *palese* dalle parole: esse marcano e limitano il protagonismo dell'interprete esaltando la visibilità semantica delle parole tra loro connesse. Quindi, il profilo *sistematico*²⁶ si materializzerebbe con la sola funzione di completamento in ipotesi di errore linguistico e/o imperfezione del testo²⁷; ciò al fine di rimanere “dentro” il sistema per beneficiare di ogni sfumatura impressa nella *letteralità*²⁸. Si elogia il *testo* con ciò facendo presupporre l'ulteriore intendimento del suo primato e che, quindi, anche l'attività interpretativa presume un'oggettività linguistica²⁹.

In punta di diritto, l'intenzionalità di Irti sembra, a questo proposito, aderente alla tesi (in seno alla c.d. teoria istituzionale del diritto) secondo la quale le norme giuridiche vivono all'interno degli istituti giuridici³⁰; con altro riferimento alla filosofia analitica del linguaggio (anche giuridico) ove considera intercambiabili *enunciato* (l'espressione linguistica) e *proposizione* (il significato dell'enunciato). Dunque, resta valida l'ammissione che alcuni termini – pur sempre noti al linguaggio comune – sono adoperati nell'ambito specialistico del diritto e rimangono, perciò, propri di questa disciplina: il diritto prende possesso della realtà e conferisce nome a uomini, cose ed eventi³¹. A riprova di quanto innanzi, la reciproca relazione tra assunti giuridici e forme linguistiche disdegna ambiguità ed instabilità che, a loro volta, producono

²⁵ L'articolo così si esprime: «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». E' interessante notare che A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova, 1968, 41 – aprendo il paragrafo con asterisco di rinvio a piè di pagina all'opera di Betti (*Teoria generale dell'interpretazione*, Milano, Giuffrè, 1955) e Ciani (*I giudizi di valore nell'interpretazione giuridica*, Cedam, Padova, 1954) annota, così come Irti, il metodo dell'interpretazione ma lo estende con una sensibile precisazione «ci sono da seguire due procedimenti, e il primo è un mezzo per il secondo [...] interpretazione letterale e interpretazione logica. La prima è quella che ricerca il significato proprio delle parole nella loro connessione; la seconda, quella che tende a stabilire il vero contenuto (*vim ac potestatem*), lo scopo insomma cui mira la legge» (cfr., A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, *Op. cit.*, 43).

²⁶ N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, *Op. cit.*, nt. 21, pur ammettendo che il profilo sistematico svolge insieme una «“normale” funzione interpretativa, ma serve anche a correggere o integrare il testo» chiarisce il suo intendimento affermando che «il ricorso al metodo sistematico, capace di svelare l'“intenzione” del legislatore, rientra nell'ufficio proprio dei giudici e studiosi di diritto [...]» non è, però, il «mestiere del comune destinatario di norme. Il quale [...] corre il rischio di incolpevole violazione».

²⁷ L'illustre civilista non oltrepassa il confine; tuttavia, si potrebbe aggiungere con la sensibilità propria del costituzionalista F. MODUGNO, *In difesa dell'interpretazione conforme a Costituzione*, in *Rivista AIC*, fasc. n. 2/2014, 13 che la «stessa c.d. interpretazione sistematica è variamente modulabile: è sistematica sia l'interpretazione endo-testuale (praticabile all'interno dello stesso testo, come suggerisce l'art. 12 al. disp. prel.), sia l'interpretazione inter-testuale (tra diversi testi normativi), sia l'interpretazione (condizionata) dal testo costituzionale [...]».

²⁸ Tono oltranzista, mitigato solo in caso di necessità. Invero, la critica a siffatta «operazione meccanica e avalutativa, mera esegesi delle parole della legge» viene da M. AINIS, *Op. cit.*, 18 il quale cita, a sostegno, Alf Ross.

²⁹ Così anche per F. MODUGNO, *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. n. 3, 2005 benché nel pensiero modugnano (riferito principalmente al testo costituzionale) – cosa che non emerge con immediatezza nel volume di Irti – l'interpretazione pone «l'incontro tra *oggettività* da interpretare e una *soggettività* interpretante, entrambe immerse in un *contesto intersoggettivo* di significato».

³⁰ Lo nota in apertura L. DI CARLO, *Teoria istituzionale e ragionamento giuridico*, Torino, Giappichelli, 2017, 1 e ss.

³¹ A. PAGLIARO, *Linguaggio e conoscenza dopo l'idealismo*, in *De homine*, n. 7-8, 1963, 6; ID., *La critica semantica*, in *Nuovi saggi di critica semantica*, Messina-Firenze, Casa editrice G. D'anna, 1956, 402.

perdita di normatività del sistema³². Il “non capire” che ne deriva distoglie dall’obbedienza (sempre intesa nella sua fattezze etimologica *ob-audio*, cioè ascolto, dipendere da un ascolto) e, in termini paradossali, sottrae al destinatario l’alternativa della decisione (essenza minima di un certo grado di *libertà*): aderire o meno alla direttiva. Logica conseguenza è che nella teorizzata società degli ascoltatori udire non è più (o non solo) un fenomeno fisico bensì «atto conoscitivo» e, quindi, l’idioma «è il ponte gettato tra ordinare e obbedire (o disobbedire)»³³. La riflessione sul linguaggio, sulle parole, sulle espressioni verbali sorregge quindi la comprensione del pensiero e dell’agire l’esperienza umana; è in primo luogo *esperienza linguistica*³⁴. Ne discende il rilievo di Irti – posto in contraddittorio a M. A Cattaneo – secondo il quale l’obbedienza nulla ha che vedere con il positivismo giuridico “puro” poiché «anche la norma giuridica “positiva” è suscettibile, al pari di ogni altra (e morale e religiosa ecc.), di obbedienza o disobbedienza [...]»³⁵.

Su questo versante, il passaggio successivo involge la verifica sull’osservanza o meno della norma, ivi ponendo un chiaro riferimento a Kelsen (*validità* ed *efficacia*), sicché, nel perimetro definito da Irti, diritto e linguaggio recano contraccolpi alla teoria generale del diritto: l’obbedienza regola la vita oppure quest’ultima è fonte della sua disciplina³⁶?. Qui la complessità del discorso assurge in tutto il suo candore; l’A. critica, però, la c.d. «teoria dell’esperienza giuridica»³⁷ – per la quale in principio dimora l’*azione* del soggetto – giacché omette di spiegare come dalla *soggettività dell’azione* si giunge all’*oggettività della legge*. Per Irti, allora, solo la regola dà senso all’azione, e la qualifica e costituisce come obbediente o disobbediente; l’*esperienza giuridica* è l’esercizio del valutare, il giudizio che si agita avendo come riferimento la norma (*giudizio sussuntivo*). Quest’ultima è esaltata a unico criterio di giudizio, secondo la visione di Goldschmidt³⁸. Per tale via, un qualsiasi comando, reso nel testo linguistico, giunge ai destinatari che, di seguito, leggono e interpretano il vigente codice di significati; si smembra così il fondamento tra obbedire e disobbedire. Rinviene il mantra – che da senso a tutto il libro – della *coscienza individuale* laddove l’individuo dopo aver ascoltato, dubitato prende la (sua) decisione e, nel profondo abisso solipsistico, si (*auto*-)giudica.

³² N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, *Op. cit.*, 37. Lo stesso A. ha altrove criticamente segnalato il massiccio intervento legislativo all’interno dei codici (cfr., N. IRTI, *L’età della codificazione*, Milano, Giuffrè, 1999) già immaginato quale fenomeno incentivante microsistemi degni di nuova esegesi (cfr., N. IRTI, *La proposta della neo-esegesi (a modo di prefazione)*, in ID., *Scuole e figure del diritto civile*, Milano, 1982)

³³ *Ivi*, 24.

³⁴ In tal senso G. D’ALESSANDRO, *La nullità della legge. Percorsi della cultura giuridica italiana del Novecento*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, 8, il quale proponendo una meta-analisi sulla nozione di nullità della legge reca un’analisi meta-dogmatica mediante l’impiego del metodo e delle concezioni analitiche fondate sulla teoria dei livelli di linguaggio.

³⁵ N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, *Op. cit.*, nt. 20.

³⁶ *Ivi*, 45-46.

³⁷ Vengono citati, a ragione, G. CAPOGRASSI – F. LOPEZ DE OÑATE, *Compendio di filosofia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1944, 158.

³⁸ J. GOLDSCHMIDT, *Problemi generali del diritto*, Padova, Cedam, 1950, 15.

3. *L'obbedienza e la norma (presupposta).*

Nella seconda parte del libro, la riflessione irtiana raggiunge, forse, il punto più alto di problematicità. Certamente, se è indubbio che la scelta del destinatario – aderire o meno alla direttiva – è compiuta *interirmente* e *singolarmente* essa è accentuata qualora si ponga dinnanzi a due leggi³⁹ rispondenti però a diversi ambiti. Riecheggia cioè la nota scena dell'Antigone sofoclea ed il lacerante dualismo legalità-legittimità, positività-naturalità⁴⁰.

Eppure, la domanda è altra: *cosa – e come – può* l'individuo dinnanzi ad una norma che è posta e vigente in un dato ordinamento? Non v'è risposta immediata e/o quantomeno che non involga molteplici sguardi teorici. Tuttavia, nella trama dell'obbedienza disegnata da Irti sensibile rilevanza è ascrivibile alla norma giuridica riconoscibile sul suo essere prodotto di atti o fatti che l'ordinamento riconosce astrattamente idonei (a porre la medesima norma)⁴¹. Non a caso, perviene la casistica dell'obietto di coscienza⁴² il quale rimane pur sempre dentro l'ordinamento ma, facendo leva sulla coscienza, si ripara ed è tutelato dalla stessa legge alla quale disubbedisce. In altri termini, le ragioni di coscienza individuale sono previste dal legislatore – che, quindi, avverte esso stesso la eventuale inosservanza della norma – pertanto l'obietto non *viola* ma *attua* la direttiva. Irti paralizzava siffatta ipotesi sostenendo che in tal modo [l'ordinamento, ndr] «previene atti di trasgressione, compiuti in nome di altri diritti o principi di coscienza individuale, e li “giuridizza”»⁴³. Fin qui è tutto pressoché lineare. Ma cosa accade quando invece il comando viene chiesto da due *entità* contrapposte? Qui l'A. menziona l'accadimento storico del conflitto tra la Repubblica sociale di Salò e il governo monarchico di Brindisi (utilizzando le deduzioni offerte da Benedetto Croce⁴⁴) al fine di dare rilievo all'«urto tra due leggi, che stanno di fronte nelle coscienze individuali e reclamano la scelta»⁴⁵. In tal contesa emerge la visione di Schmitt ed è pure richiamata quella di Weber: per il primo il diritto viene tolto all'avversario in nome del diritto stesso (ovvero, nell'accadimento citato, poiché il governo legale aveva concluso l'armistizio con gli alleati allora i tedeschi diventano nemici); dall'altro emerge comunque il dualismo che è trascendibile solo con la decisione individuale

³⁹ N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, Op. cit., 53.

⁴⁰ Sul punto, che pure Irti tange ma non degna di ulteriore approfondimento, tra innumerevoli contributi si segnala quello di G. ZAGREBELSKY, *Il diritto di Antigone e la legge di Creonte*, in I. DIONIGI (a cura di), *La legge sovrana. Nomos basileus*, Milano, RCS libri, 2006, 19-51; inoltre, nel medesimo testo, il saggio introduttivo (cfr., I. DIONIGI, *Le aporie della legge*, 7-15) imprime taluni snodi di notevole importanza.

⁴¹ Impostazione di tipo «dogmatico-positivo» che, quindi, pone attenzione «a ciò che è fonte, per poi discendere a quel che è norma in quanto effetto dello scaturire dalla fonte»: F. MODUGNO, *Ordinamento, Diritto, Stato*, in F. MODUGNO (cur.), *Diritto pubblico*, Torino, Giappichelli, 2015, 22.

⁴² Sul punto, premessa l'obiezione di coscienza quale istituto giuridico positivamente riconosciuto (*secundum legem*), è interessante – quanto «cruciale» determinare il limite alla sfera di libertà da parte dell'ordinamento si legga V. TURCHI, *In nuovo volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica contemporanea*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, spec. 13-35. Altra dottrina, avverte perplessa l'introduzione di nuovi diritti inviolabili rispetto al catalogo desumibile dall'intera Costituzione poiché ciò altera il punto di equilibrio fra posizioni attive e passive dal quale deriva l'ordine costituzionale: F. GRANDI, *Doveri costituzionali e obiezione di coscienza*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, spec. 56.

⁴³ *Ivi*, 56.

⁴⁴ B. CROCE, *Quando l'Italia era tagliata in due*, Roma-Bari, Laterza, 1948.

⁴⁵ N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, Op. cit., 58.

(rispondere ancora al fascismo). Nondimeno, Irti tace la propensione per la presa di posizione “più giusta”, la sua pare essere una mera constatazione di quanto difficile sia “una” scelta, qualunque essa sia. Ragionando di (e sui) conflitti di obbedienza si staglia prepotentemente la *pluralità di sistemi normativi*⁴⁶ ai quali il singolo individuo può appartenere, convenire, aderire: «non c'è maniera di uscire da queste lotte, e di trovarsi in un mondo senza regole, in fluire indistinto di tempo, dove non si diano né alternative tra obbedire e disobbedire, né conflitti di lealtà»⁴⁷. Ritorna così l'essenza del positivismo giuridico laddove i singoli atti di disobbedienza se pure incidono (nel bene o nel male) sul destino di ideologie sono rilegati ad un giudizio storiografico (così da poter essere apprezzati o disdegnati), laddove, però, non può – e non prende – parte il giurista. Il giurista non può che *stare* nell'ordinamento⁴⁸, in un sistema di norme positive, che è il *luogo* che a lui compete, «da cui accerta e valuta la condotta degli obbligati»⁴⁹. La storia è, invece, giudice postumo al quel spetta valutare la bontà dell'ideale che ha causato l'insorgere contro un diritto pur sostenuto da legalità e legittimità: obiezione e insubordinazione o sono diritti (e perciò leciti) o costituiscono atti di inosservanza (con sanzioni). L'insorgere è già oltre, poiché spinge “*la notte più in là*”⁵⁰.

Se il perimetro è quello innanzi disegnato, la scelta dell'individuo – che si strugge e determina esiti *pos-dicibili* – è pur sempre successiva; per l'A., non convincendo la critica di Herbert Hart alla geometrica teoria kelseniana della norma-base, l'obbedienza non può istituire la norma, bensì la presuppone. Ecco perché il titolo di questo paragrafo reca la congiunzione “e” interposta tra i termini obbedienza e norma, non già l'espressione verbale (“è”). Per tale via, la legge (*prius* logico e temporale) «ante-cede» la pratica sociale⁵¹ nel senso che elide con l'obbedienza laddove pone in essere l'opaco conformismo e la ripetizione abitudinaria.

Rimettendo mano e mente al *Leviatano* di Thomas Hobbes si rileva la scelta *ab origine* dell'individuo: il comando si rivolge, infatti, a colui che è già *intenzionato, impegnato, obbligato* ad obbedire. L'inizio⁵² è confacente ad una direttiva (*Grund-norm*) dalla quale discendono, a gradi, tutte le altre norme di un dato ordinamento e dalla quale traggono origine e validità, secondo la teorizzazione, questa volta si «pura», di Hans Kelsen⁵³. Tuttavia, questo “inizio” sarebbe è

⁴⁶ G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, Firenze, Le Lettere, 1955, 116.

⁴⁷ N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, *Op. cit.*, 60.

⁴⁸ Invero, l'intendimento da doversi precisare è che l'ordinamento giuridico «è un'entità che si muove in parte secondo le norme, ma, soprattutto, muove quasi come pedine in uno scacchiere, le norme medesime, che così rappresentano piuttosto l'oggetto e anche il mezzo della sua attività, che non un elemento della sua struttura»: S. ROMANO, *L'Ordinamento giuridico*, Firenze, Sansoni, 1977, 13:

⁴⁹ *Ivi*, 61.

⁵⁰ Sia concesso il riferimento al componimento poetico (attribuito a Tonino Milite) impresso nel titolo del libro di M. CALABRESI, *Spingendo la notte più in là. Storia della mia famiglia e di altre vittime del terrorismo*, Mondadori, Milano, 2007; peraltro, estremizzando l'avvertimento di Irti, anche in tale periodo storico (i c.d. anni di piombo) è possibile individuare, a prescindere dai noti risvolti delittuosi, una scelta di obbedienza (ad un *ideale*) al punto da prevaricare l'altrui atto di osservanza (all'*ordine costituito*, alla direttiva dello Stato).

⁵¹ N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, *Op. cit.*, 66.

⁵² La medesima posizione è già espressa da Irti altrove: cfr., ID., *La scelta del fondamento (tra Kelsen e Weber)*, in *Diritto senza verità*, Roma-Bari, Laterza, 2011.

⁵³ In questo senso – o almeno quello che si crede essere più consono alle pagine del *viaggio (tra gli obbedienti)* – «la norma funziona come schema qualificativo»: si cita l'edizione H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*,

compiuto dall'individuo, dentro di sé; la supremazia risiederebbe pur sempre nella scelta del singolo. La visione kelseniana richiamata in precedenza resiste all'*aut-aut* della scelta iniziale: l'individuo sceglie l'inizio della propria "vita" giuridica e così scioglie ogni atto successivo nella medesima preferenza. *Indi*, dopo la iniziale scelta le successive selezioni sono da considerarsi interne all'originario antecedente (preferito). Dunque, obbedire o disobbedire, rispondendo all'applicazione di criteri nomativi, acquistano un senso preciso, definito, oggettivo. Non solo. A differenza dell'obbedienza di carattere *individuale*, vi è l'obbedienza «di carattere organico o comunitario»⁵⁴ la quale, però, addensa in sé comando e obbedienza onde asserire – con Smend – il difetto di polarità tra norma e fatto⁵⁵. In tal guisa l'unità si costruisce oltre il volere dei singoli e rappresenta, in questa accezione *ipso facto*, il germe dei totalitarismi.

Le espresse deduzioni teoretiche di Irti giungono non appena si manifesta l'evento pandemico. A tal proposito è interessante notare la *torsione* che l'oggetto del volume assume. Prendendo avvio dall'asserzione di Zhong Acheng, scrittore cinese, per il quale il propagarsi *virus* in Italia si è intensificato in quanto gli individui (o non hanno obbedito all'accorato appello "restare a casa" oppure) per la insufficiente paura della morte, Irti distingue due ipotesi: a) le prescrizioni mediche non accompagnate da sanzioni afflittive; b) valutazioni medico-scientifiche indiscutibili elevate dall'ordinamento; ambedue spiegate con Kant. Nel primo caso, infatti, l'individuo sarebbe posto innanzi ad un *imperativo ipotetico*; nel secondo, allorché la prescrizione sanitaria assurge a rango di norma giuridica, diverrebbe *imperativo categorico* e l'azione sarebbe oggettivamente necessaria per sé stessa⁵⁶. "Restate in casa" da "consiglio" (o *mero fatto*) assume i contorni dell'obbedienza se cristallizzato in una norma che comanda di sostare in casa⁵⁷. Ciò non nega l'ipotesi – anzi, per Irti è quasi una conferma – che si verifica allorché il contagio della malattia raggiunge indici notevolmente elevati ed il timore di ciascuno non considera (o, meglio, non si interessa) più (solo) la sanzione – la quale perde qualsiasi autonoma efficacia –, ma si stringe attorno alla paura e lo sguardo del singolo percepisce un dovere morale l'osservanza delle regole (per sé stesso e) anche nell'interesse altrui.

4. *Fenomenologia dell'obbedienza.*

A fronte di quanto l'A. ha sostenuto in precedenza, la terza parte del libro conferma il pensiero, ma, al tempo stesso, include qualche risvolto ulteriore. Infatti, a ragione delle anteriori argomentazioni, il soggetto si trova di fronte ad una scelta – pur sempre nei margini noti (cfr., §2) –, situato davanti a due prospicienti opzioni. Sicché la forma di obbedienza (ovvero di riscontro alla direttiva) parrebbe incondizionatamente univoca dal suo essere posta (in un'area

Milano, Einaudi, 2000 nonché, per il riferimento, il passo è ripreso in C. MESSNER (a cura di), *Filosofie e teorie del diritto, II. Prospettive del secolo breve*, Lecce, Pensa Multimedia, 2007, 85.

⁵⁴ N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, *Op. cit.*, 77.

⁵⁵ R. SMEND, *Dottrina dell'integrazione*, in *Costituzione e diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1988, 277-278.

⁵⁶ N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, *Op. cit.*, 85.

⁵⁷ *Ivi*, 105.

di certezza), ancor più, quindi, laddove si intenda aderire a ciò che ha preconizzato il positivismo⁵⁸. Nel ragionamento irtiano l'obbedienza è rinvigorita al fine di esaltare la scelta individuale e, per logica deduzione, i molteplici modi (e le innumerevoli ragioni) dell'atto di osservanza. Se resta chiaro, da un lato, il rilievo di ciò che è *posto*; dall'altro, sono presentati (conciati?) veri e propri «schemi tipici»⁵⁹ i quali, spogliati da emotività e immediata faziosità, recano una ricognizione delle più comuni e diffuse varietà (dell'atto di obbedienza). In breve: ad “una” direttiva segue sì l'atto di obbedienza ma esso è innervato da “numerosi” fattori affermanti, spesso, il soggettivismo individuale. Indubbiamente, emerge un solipsistico travaglio, quasi monade arroccata, così drammaticamente realistico. Nel volgere della storia e/o delle storie (degli uomini) rutilanti assurgono plurimi scorci di impegno, sangue, carne. Gli eventi scolpiscono il masso megalitico dell'indifferenziata omogeneità; talché possono registrarsi più modi di udire una direttiva e, altrettanti motivi, di risposta. Così il *viaggio* annota l'«obbedienza per conformismo»⁶⁰ ovvero quella che si adagia ai comportamenti delle maggioranze e quasi tange la servitù volontaria. In questo caso, non rileva neanche lontanamente la forza coercitiva della norma: il singolo ripete, a prescindere, le azioni degli altri singoli; esse sopraggiungono addirittura a criterio decisionale. Più raffinata, e perciò distinta da quella innanzi riferita, è l'«obbedienza per abitudine»⁶¹ la quale annovera un'«obbligazione complessa gravante su ciascun membro della società. In altri termini, il singolo ubbidisce rispondendo alla pluralità di doveri uniti e conformanti – ciò secondo la visione di Bergson – all'appartenenza a quella data società.

Di seguito l'A. pone pure esistente – e, onestamente, non potrebbe essere diversamente – l'«obbedienza per paura»⁶² è quella probabilmente più diffusa: la sanzione in caso di infrazione diviene fattore determinante⁶³. Essa è già preconizzata nel *Leviatano* in quel potere invisibile che tiene gli uomini in soggezione, si tratta di un terrore *artificiale* della legge. Tuttavia, sebbene l'esperienza dalla paura garantisce comunque uno spazio di scelta e permette di giudicare il contenuto di un comando, altra cosa è l'esperienza del numinoso nel quale l'Io si dissolve completamente. In tale seconda accezione non può discorrersi propriamente di obbedienza poiché manca l'umano rapporto tra chi comanda e colui che ascolta: l'obbedienza è atto positivo di volontà e, di conseguenza, non si manifesta in assenza di tale energia. Ponendo lo sguardo al confuso scenario emergenziale, per Irti è proprio la paura a segnare l'evento pandemico e il comando ha la semplice natura di *imperativo ipotetico* (Kant). Da siffatta angolatura le pagine recano una franca obiettività; paura della morte, del contagio, degli untori aspetti che orientano il volere (benché l'A. prediliga l'uso del verbo «educano»). La separazione è salvifica, lo spazio non è più luogo plaudente alla convivenza; non a caso, ricorre l'evocativo “*stare distanti*

⁵⁸ Criticamente, interrogandosi su fattualità e giuridicità M. LA TORRE, *Il diritto contro se stesso. Saggio sul positivismo giuridico e la sua crisi*, Firenze, Casa editrice Leo S. Olschki, 2019 (rist. 2021).

⁵⁹ N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, *Op. cit.*, 111.

⁶⁰ *Ivi*, 112.

⁶¹ *Ivi*, 113.

⁶² *Ivi*, 114.

⁶³ A dire il vero questo “tipo” di obbedienza desta perplessità laddove è determinate considerare l'estremo atto: P. COSTA (a cura di), *Il diritto di uccidere. L'enigma della pena di morte*, Milano, Feltrinelli, 2010.

almeno un metro” assume la tutela della propria integrità fisica e quella degli altri al punto da legittimarsi partecipi di un destino comune. Atteggiamento pur noto nel fiero auspicio “*andrà tutto bene*”.

Altra tipologia è rappresentata dall’«obbedienza *per scambios*»⁶⁴ che puntualizza una risposta al comando dietro il “corrispettivo” di un vantaggio. Il fare o non fare è guidato da utilitarismo finalistico. Per altri aspetti, in tal senso, calzante appare la pagina citata dall’A., espunta nel *Levitano*, laddove l’osservanza alle leggi è costitutiva dello Stato e, al tempo stesso, effetto di questo formarsi. L’obbedienza è causa ed effetto; istituisce un potere e allo stesso è sottomessa.

Nella minuziosa ricomposizione delle plurime classificazioni – o, forse, sarebbe meglio discorrere di *varietà*? – approfondisce poi l’«obbedienza *per legittimismo*»⁶⁵ raffigurata dall’atto di ossequio del destinatario alla(e) direttiva(e) *legittima(e)*. Evidentemente tale accezione reca – probabilmente più delle altre – un risvolto eminentemente giuridico. L’obbedienza insieme al compimento dell’atto manifestano la coesistenza dei profili di *legalità* e *legittimità*: la legge eseguita è *legge*, la cui posizione è accettata e riconosciuta dai destinatari. La disamina richiama⁶⁶ Max Weber⁶⁷ e la nota distinzione fra tipologia⁶⁸ del potere *legale* (fondato sulla statuizione e si obbedisce, in virtù della legalità formale, all’ordinamento impersonale statuito legalmente nonché ai soggetti preposti), *tradizionale* (obbedienza alla persona del signore designata dalla tradizione), *carismatico* (si obbedisce, con totale fiducia, al colui che qualificato carismaticamente). Torna ricorrente la propensione alla scelta iniziale: assumere la potestà regia come inizio della vita giuridica (a modo di kelseniana *Grund-norm*) significa accettarne la “legittimità”. La disamina è si avviluppa tra *legalità* e *legittimità*; quest’ultima è invocata contrariamente alla prima da oppositori e dissenzienti in quanto negare la *legittimità* di un regime è come contrastarlo in nome di una diversa *legalità*. In ricorrenza ciclica, poi, rivendicare *differente legittimità* descrive l’aspirazione di coloro che vorrebbero *nuova e diversa legalità*. Irti segnala così l’eterna ambivalente sospensione tra le due forme: la *legittimità* vuol farsi positiva, e perciò tradursi nella *legalità* di altre norme. La vigente *legalità* percepisce contro di sé la *legittimità*; e a questa, ove riesca a farsi spazio una *nuova legalità*, si opporranno ideali o fanatismi di un diritto futuro⁶⁹.

In siffatta trama, differente da tutte le predette può dirsi l’«obbedienza *per cittadinanza*»⁷⁰ la quale si prefigge di legare i membri della comunità per ragioni profonde e nobili o, malgrado ciò, per fini strumentali e riconosciute pratiche (tradizione, sangue, suolo, nazionalità, ecc.). Tuttavia, l’A. avverte la “finzione” di questa tipologia che è ormai sopita, attenuata, sbiadita; non a caso, la mera appartenenza civica non risolve, da sola, la vera motivazione retrostante all’atto di essere osservante. In un contesto multiforme e *liquido*, l’A. ritiene non raffigurabile

⁶⁴ N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, Op. cit., 119.

⁶⁵ *Ivi*, 121.

⁶⁶ *Ivi*, nt. 93.

⁶⁷ M. WEBER, *Economia e società*, I, Milano, Edizioni di Comunità, 1974, 208; 210 ss.

⁶⁸ A tal riguardo, Irti propone, nel saggio in analisi, la pagina di G. REBUFFA, *Max Weber e la scienza del diritto*, Torino, Giappichelli, 1989, 31 ss.

⁶⁹ N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, Op. cit., 122.

⁷⁰ *Ivi*, 123.

alcun fondamento unitario ed organico *della* cittadinanza (pur registrando, tra le pagine in commento, il silenzio sulle dottrine e teorie di riferimento); tutto è ulteriormente *diluito* nella scelta individuale del singolo.

L'ispessirsi della condizione umana appunta – e non certo contraddice – anche l'ipotesi di sua *assenza* la quale, paradossalmente, diviene parimenti rivelatrice di qualcosa. Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi di «obbedienza *per identificazione*»⁷¹: due volontà – quella di chi proferisce il comando e quella di chi ascolta – si assimilano oltremisura. Tale insidiosa casistica non permette, però, di riscontrare l'effettiva caratteristica dell'atto di obbedienza che è rappresentato, come più ampiamente affermato, da un severo processo interiore. Nel tentativo di circoscrivere tale tipologia, Irti annota, con realistica crudezza, la volontà di Eichmann identificata a quella del Führer⁷²: qui ha modo, ancora una volta, di esplicitarsi il ragionamento sull'assenza di ogni distanza critica, cioè la distinzione dell'ascoltare e giudicare; manca, in altre parole, la volontà in grado di esprimere e comunicare ad un'altra la quale, posta in ascolto, scioglie poi il dilemma (sì o del no).

Altro sbocco apparentemente lineare è annoverabile allorché si obbedisca «*per giuramento*»⁷³, conveniente agli Stati confessionali. La scelta non è più garanzia del “momento attuale” poiché l'obbedire promesso è proiettato *nel* futuro e la divinità infligge sanzione nel caso di inadempimento. L'emblema esemplificativo facilmente afferrabile è dato dall'atto di obbedienza prestato da un voto religioso (la c.d. professione solenne o voti perpetui, appunto). Non vi è tentennamento tollerato poiché il promittente giura “*per sempre*”⁷⁴. Il contenuto del comando non è più messo in discussione e, di converso, disobbedire ad un solo atto equivale ad infrangere quella promessa, quel giuramento. Il tratto più rilevante è riconosciuto, appunto, dalla proiezione futuristica: si tratta di un'obbedienza *per la vita* con include la doverosità a qualsiasi comando, senza quindi ascoltarlo preliminarmente. Inoltre, si scorge un qualcosa di *trascendentale* in quanto l'autorità emanante potrà certo essere differente (in senso fisico, cioè un diverso individuo) da quella che ha sigillato il giuramento in terra. Solo disobbedendo il vincolo, “quel” vincolo, si lacera finendo per tormentare l'interiorità dell'individuo per l'eternità⁷⁵.

L'«obbedienza *per coerenza*»⁷⁶ è spiegata riprendendo la vicenda di Socrate il quale dapprima ascolta le leggi, successivamente sceglie l'alternativa del sì o del no, infine decide di rimanere.

⁷¹ Ivi, 126.

⁷² Ivi, 127.

⁷³ Ivi, 128.

⁷⁴ Si pensi, a conferma, che l'Ordinario ordinante, durante rito di ordinazione di un presbitero della Chiesa cattolica, pone all'eletto (non ancora formalmente ordinato) la seguente domanda: «prometti a me ed ai miei successori filiale rispetto e obbedienza?». In realtà, le letture specialistiche ritengono che non si tratti di vincolo giuridico, bensì di *obbedienza sacramentale*, non identificabile con quella dello schiavo ma intessuto di legame filiale poiché l'autorità episcopale acquista la paternità dell'ordinato e per tale ragione il “figlio” condivide, a diversi livelli, la responsabilità del “padre”-Vescovo. Cfr., B. L. PAPA, *Il presbitero nel rito di ordinazione sacerdotale. Considerazioni mistagogiche sul Rito dell'Ordinazione, dei Presbiteri*, Taranto, Edizioni fastdigitalprint.it, 2010, spec. 53.

⁷⁵ In realtà “la dannazione eterna” che Irti sembra addebitare a chiunque infranga il giuramento soggiace, al più, alla sensibilità dell'individuo. Infatti, anche a voler prendere a parametro di discussione l'ordinamento canonico deve ammettersi l'esistenza di una qualche forma di *giudizio* a tacere poi, di variegati richiami a forme di *perdono* e *misericordia*.

⁷⁶ N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, Op. cit., 132.

La propria storicità è un fardello del quale non potersi liberare. Restare (e quindi ascoltare la direttiva) o andarsene obbliga, ad un atto che è sostenuto dalla sola propensione al rispetto di quanto *ascoltato* e liberamente *prediletto*.

Si tratta di *tipi* che si amalgamano in modo e misure differenti. La varietà di combinazioni può essere colta addirittura nel costituzionalismo il quale richiede pur sempre una partecipazione individuale (prima che collettiva) per poter innalzare la norma a legge fondamentale, ovvero nel senso di dare origine e giustificazione a tutte le altre costitutive dell'esistenza giuridica dell'individuo. E per Irti al controllo individuale soggiace pure l'art. 54, comma 1, Cost. relativo al dovere di fedeltà alla Repubblica e all'osservanza della Costituzione e delle leggi. Il riferimento relativo all'anzidetto frammento costituzionale – l'unico che si legge espressamente nel volume⁷⁷ – tace la dottrina susseguitasi. Infatti, com'è noto, Carlo Esposito ha primariamente segnalato la concezione sulla fedeltà che esalta l'obbligo del cittadino di agire come membro della Repubblica⁷⁸. Per altri versi, poi, da un lato la fedeltà è stata considerata inscindibilmente legata ai valori desumibili dalla Costituzione (materiale); dall'altro, il dovere esige l'osservanza in quanto presuppone l'adesione indefettibile a principi/valori fondamentali⁷⁹. Ancora, la disposizione dell'art. 54 co. 1 è stata ripresa sostenendo che la fedeltà è alla Costituzione e, nondimeno, all'ordinamento democratico⁸⁰ nel suo complesso. A fronte di ragionamenti generali, vi è chi estende ulteriormente il concetto di fedeltà per aggradare un adempimento dei doveri fissati dalla legge⁸¹; e ben altra cosa è quindi il modello che propende per interpretare la fedeltà alla stregua di un vincolo al metodo democratico⁸². Infine, per altra dottrina, il dovere in parola è quello che grava sul cittadino laddove egli è considerato baluardo di salvaguardia della continuità dell'ordinamento costituzionale nell'identità dei suoi principi supremi⁸³. Ciò nonostante, per Natalino Irti, a ben osservare, il *dovere* presuppone una pregressa assunzione meramente *individuale*⁸⁴ della Costituzione a fonte e giustificazione delle altre leggi e ciò, seppur si discosta da alcune delle indicate interpretazioni, pone l'accento

⁷⁷ *Ivi*, 137.

⁷⁸ C. ESPOSITO, *Asilo (diritto di)*, in *Enciclopedia del diritto*, III, Milano, Giuffrè, 1958, 52.

⁷⁹ G. LOMBARDI, *Fedeltà (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVII, Milano, Giuffrè, 1968, 147; inoltre, per uno studio approfondito su (tutta) cfr., ID., *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1967.

⁸⁰ L. VENTURA, *Art. 54*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, II, *Rapporti politici*, Bologna, Zanichelli, 1994, 57.

⁸¹ A. CERRI, *Fedeltà (dovere di)*, in *Enciclopedia giuridica*, XIV, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1989, 1.

⁸² S. PRISCO, *Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza. Una riflessione sullo stato laico*, Napoli, Jovene, 1986, 109.

⁸³ A. MORELLI, *Art. 54*, in F. CLEMENTI– L. CUOCOLO – F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, I, Bologna, Il Mulino, 2018, spec. 345-346 ha segnalato inoltre che il dovere di fedeltà alla Repubblica e quello di osservanza della Costituzione vanno intesi con il qualificarsi degli stessi a doveri di solidarietà; infatti, secondo tale interpretazione emergerebbe nitidamente l'intenzionalità di fissare la condivisione di principi comuni.

⁸⁴ Si coglie, forse, l'idea che laddove i cittadini non concepiscono la legge e/o non sono in grado di giustificarne la doverosità non esisterebbe neanche la legge. Questo anche l'intendimento che si coglie in M. DOGLIANI, *Cittadino: un modello culturale superato?*, in *Questione Giustizia*, n. 3-4, 2011, 19 e ss. In generale, sul concetto di dovere indefettibile a rendere concreti i diritti, si v.: L. VIOLANTE, *Il dovere di avere doveri*, Milano, Einaudi, 2014, *passim* (o, se si preferisce, spec 72 e ss.)

sull'avvertimento già udito nel dibattito assembleare: si tratta pur sempre di obbligo non accompagnato da sanzione se non in *foro conscientiae*⁸⁵.

A conclusione delle plurime forme di obbedienza si materializza all'orizzonte il diniego a discorrersi di obbedienza *per amore*. Tale sentimento non si isola individualmente essendo, quello umano, di natura relazionale, quasi alla stregua di un *epifenomeno* dell'assuefazione l'altro. *Per amore* si compiono, reiteratamente, “salti nel buio” che non consentono un preliminare ascolto. Dunque, l'obbedienza non è il semplice rispondere *sì* – come avviene, ad esempio, replicando alla nota locuzione «*vuoi tu prendere come legittima sposa/sposo la/il qui presente?*» –, giacché l'obbedienza necessita di una presa di posizione a fronte di un comando⁸⁶. Del resto, il sentimento (pur cosmico che sia) è *originariamente* ed intimamente orientato altrove; nulla può spartire quindi con l'atto di obbedienza autentico.

5. Concludendo (...quasi in forma di apologo)

Fino qui nel *Viaggio*(-libro) si è scelto di “*obbedire*” – provando a descrivere dettagliatamente⁸⁷ le “tappe” senza particolare eccesso di selezione – all'itinerario cadenzato dalla “guida”(-Autore). In conclusione, però, come ogni viaggiatore che si rispetti, giunge il momento di postillare la sequenza dei paesaggi e delle frontiere attraversate⁸⁸. Indubbiamente ha ragione Irti quando afferma che la vita è innervata da molteplici atti di obbedienza⁸⁹. Peraltro, se tutto risiede (davvero) nella coscienza individuale si spiega agevolmente anche la lineare relazione «parlare-ascoltare/farsi capire-capire/comandare-obbedire» di modo che «per giungere all'ultimo stadio è imprescindibile attraversare i primi due momenti»⁹⁰. La mediazione linguistica è essenziale alla dinamica dell'ascolto, della decisione, della obbedienza.

Quanto innanzi è sufficiente a suscitare tre considerazioni destinate, quasi certamente, ad intrecciarsi.

Preliminarmente, desta qualche esitazione l'esaltazione della scelta individuale non corroborata da una reale forma di *discernimento*. Il progressivo isolamento – che nella più nobile

⁸⁵ V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, *La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori*, 1949, Roma, Colombo, 103 si legge l'intervento degli on. Cesario Rodi e Orazio Condorelli; in senso contrario il relatore on. Umberto Merlin il quale riteneva che non vi era turbamento della coscienza di alcuno dovendo considerare imprescindibile la fedeltà alla Repubblica, allo Stato, alla cosa pubblica.

⁸⁶ N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, *Op. cit.*, 137.

⁸⁷ Infatti, si è consapevoli del rischio di prescindere dall'autore di un dato volume dando alla lettura orientamento diverso (magari pure configgente), indipendentemente dal “senso” l'autore ha depositato nel libro. A riguardo, F. FIORENTINO, *Attualità di san Tommaso d'Aquino. Temi di filosofia aristotelico-tomistica*, III, Napoli, Editrice Domenicana italiana, 2018, *passim*; trattasi di opzione ermeneutica – opposta all'essenza dei *fondamenti di ermeneutica oggettiva* propugnati dallo stesso Ferdinando Fiorentino – simile a quella di un fisico che intende conoscere un fenomeno indipendentemente dalla causa che lo ha prodotto e dal processo causale secondo cui questo fenomeno si è prodotto

⁸⁸ Il senso è quello offerto da C. MAGRIS nella *Prefazione*, in ID., *L'infinito viaggiare*, Milano, Mondadori, 2005, XII.

⁸⁹ N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, *Op. cit.*, 140.

⁹⁰ *Ivi*, 141-142.

versione ripone tutto nello Spirito universale⁹¹ – non garantisce aprioristicamente il manifestarsi di forme degenerative; invero, dall’*“io autarchico”* all’*“io minimo”* il passo potrebbe essere rapido⁹². Se la scelta individuale è celata negli abissi più profondi solo il *discernimento* induce ad una ponderazione ulteriore che, magari, gioverebbe alla *“scelta iniziale”* di irrtiana memoria; in siffatto modo, forse, alcune forme di obbedienza – soprattutto quelle terminante in azioni cruenti (che il libro di Irti annovera comunque in momenti di obbedienza comuni ad altri) – sarebbero allontanate *ab origine* dall’ascoltatore.

In secondo luogo, affinché il ragionamento esposto nel volume studiato possa trovare conferme andrebbe esplorata la singolarità dell’atto di obbedienza rispetto all’apporto delle scienze cognitive (sulle possibili differenze tra intenzione-azione) e degli studi neurali per i quali ogni scelta è essa stessa anteriore all’azione, decisa *prima* dell’atto fisico. Lo stesso supplemento di analisi, poi, lo richiederebbe la scelta compiuta sulla scorta di una c.d. spinta gentile (*nudge*⁹³) e/o parimenti considerando il compimento relazionale tra l’azione osservata e quella eseguita⁹⁴.

In secondo luogo, l’atto di obbedienza pur recondito che sia allorché è eseguito all’interno di ordinamento giuridico diviene anch’esso irrimediabilmente *terrestre*⁹⁵ e, pertanto, non può dirsi senza luogo (*u-topia*) e/o senza nessun tempo (*u-cronia*⁹⁶). *L’uno* (che “comanda”) è destinato ad incontrarsi⁹⁷ con *l’altro* (che “ascolta”, “obbedisce”): uomo, gruppo sociale, popolo vivono il diritto (*ubi societas ibi jus*) che «è nato con l’uomo e per l’uomo, inscindibilmente collegato alla vicenda umana nello spazio e nel tempo»⁹⁸.

Il terzo ed ultimo apprezzamento ruota attorno al descritto rapporto tra *obbedienza* e *libertà*. Irti ciclicamente mantiene saldo il convincimento che la libertà tange una fitta trama di obbedienze⁹⁹ e, per tale ragione, «l’obbedienza è insieme esercizio di libertà e fondamento di nuova»¹⁰⁰. A tal riguardo, vuol farsi notare, però, che la libertà, quella di scelta dinnanzi alla direttiva udita, potrebbe anch’essa manifestarsi – proprio come l’obbedienza – in plurime

⁹¹ B. CROCE, *Il carattere della filosofia moderna*, Bari, Laterza, 1963, spec. 47; si è detto [uno] dei fondamentali teoremi dell’idealismo crociano è che nulla esiste al di fuori dello Spirito universale; neanche la natura potrebbe esistere come altro dallo spirito: cfr., L. PELLICANI, *I difensori della libertà*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2018, 11, nt. 17.

⁹² Per altri versi, lo registra, seppur con palese tendenza, G. ANGELINI, *Le ragioni della scelta*, Magnano, Edizioni Qiqujon, 1997, 37.

⁹³ C. SUNSTEIN–R. THALER, *Nudge. La spinta gentile. La nuova stagione per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, trad. it. A. OLIVIERI, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 2014.

⁹⁴ M. AMMANITI – P.F. FERRARI, *Il corpo non dimentica. L’io motorio e lo sviluppo della relazionalità*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2020.

⁹⁵ Laddove si voglia configurare qualche riferimento alla statualità vale la pena annotare, con Crisafulli, che lo Stato è il solo ordinamento, al tempo stesso, *territoriale* e *sovrano*: V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, I, 1970, Padova, Cedam, 51. Anche si v., G. Scaccia, *Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico*, in *Rivista AIC*, fasc. n. 3/2017, spec. 1-2 e *passim*; L. Antonini, *Alla ricerca del territorio perduto: anticorpi nel deserto che avanza*, in *Rivista AIC*, fasc. n. 3/2017, spec. 52 e *passim*.

⁹⁶ Ovvero l’*uchronie* nota al filosofo francese Charles Renouvier e ripresa, forse in termini meno rigorosi, da C. Augias, *Il disagio della libertà. Perché agli italiani piace un padrone*, Milano, Rizzoli, 2012, 38.

⁹⁷ Coinvolgente considerare la natura ambivalente della solitudine A. MUSI, *Storia della solitudine. Da Aristotele ai social network*, Vicenza, Neri Pozza Editore, 2021.

⁹⁸ P. GROSSI, *Op. cit.*, 12.

⁹⁹ N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, *Op. cit.*, 149.

¹⁰⁰ *Ibidem*.

forme¹⁰¹ antitetiche o simmetriche, parallele o comparate, ecc. Dunque, sempre torna l'“inizio” (della scelta). Nella prospettiva di abbandono della concezione *naturalistica* in luogo di quella *storica* la libertà può annoverarsi «dentro la cornice positiva della legge»¹⁰² e lì definirsi e determinarsi¹⁰³. Tuttavia, eventuali derive di sottomissione non sono facilmente pronosticabili e, quindi, il rapporto reca – per stessa ammissione dell'A. – un fattore di «rischio»¹⁰⁴. Comandare e obbedire auspicano (o illudono?) un atto responsabilità verso sé stessi¹⁰⁵; così, *viaggiando tra gli obbedienti* in tempo di pandemia, la mèta è la dialettica del comandare e ascoltare, del capire e decidere, e, mentre l'irripetibile singolarità dell'atto di obbedienza irradia l'alba, la vigilanza sui meccanismi che governano tale rapporto si apprezzano meglio al crepuscolo.

¹⁰¹ Si pensi al paradosso descritto in chiave politologica da M. VIROLI, *La libertà dei servi*, Roma-Bari, Laterza, 2010.

¹⁰² N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, *Op. cit.*, 149-150.

¹⁰³ *Ibidem.*

¹⁰⁴ *Ivi*, 157.

¹⁰⁵ *Ibidem.*